REGOLAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO/ RECUPERO E SCRUTINII

a integrazione del POF e del Regolamento d'Istituto

ultima approvazione, per quanto di competenza di ciascuno, dal Collegio docenti (il 14.01.2016) e successivamente dal Consiglio di Istituto (del 14.01.2016)

1

MODALITA' DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO

Le attività di recupero-sostegno, così come intese nella O.M. 92/07, art. 2, cc. 1,3,5, interessano tutte le discipline nelle quali i consigli di classe accertano carenze; possono svolgersi adottando una o più fra le seguenti modalità:

1. con studio individuale (art. 4, c.2; art.6, c.3), svolto autonomamente eventualmente guidato con opportune indicazioni dal docente
2. contestualmente al normale svolgimento delle lezioni, con opportuni adattamenti dell'attività didattica (pausa didattica, durante la quale lo svolgimento delle lezioni comprenderà il ripasso degli argomenti in vista del loro recupero o approfondimenti per gruppi classe, eventualmente utilizzando anche la quota di flessibilità concessa dalla normativa); tale modalità è quella preferenzialmente usata in linea di massima dopo gli scrutini del I periodo didattico (lasciando comunque ogni decisione ai singoli Consigli di classe)
3. attraverso corsi-lezioni di recupero, generalmente pomeridiani, soprattutto dopo gli scrutini del II periodo didattico
4. attraverso azioni di sostegno sotto forma di sportelli didattici, in corso d'anno (art. 2, cc.3,11), eventualmente anche on line.

In ogni caso nulla può mai sostituirsi all'impegno personale di studio.

2

DISCIPLINE INTERESSATE: PRIORITA'

Per quanto riguarda i **veri e propri corsi di recupero** (attivabili dopo gli scrutini del I periodo didattico -trimestre/quadrimestre- e soprattutto del II periodo didattico -pentamestre/quadrimestre-), in presenza di carenze riguardanti diverse discipline, per ottimizzare le risorse e per consentire agli alunni interessati la frequenza delle attività di recupero con un certo agio e senza trascurare la normale ordinaria attività di studio, il consiglio di classe individua quelle oggetto di corsi di recupero secondo alcune priorità: si privilegia lo svolgimento delle attività di recupero per le discipline nelle quali vengono riscontrate insufficienze più gravi e diffuse, e, in particolare, per quelle caratterizzanti l'indirizzo; si avrà particolare riguardo per le materie con prove scritte; si valutano anche specifiche esigenze didattico-organizzative (nessun alunno, anche per ragioni didattiche, dovrebbe di norma essere interessato a più di tre corsi di recupero); si valuta anche la opportunità che l'alunno possa recuperare individualmente con un maggior impegno di studio eventualmente anche guidato dal docente.

I medesimi criteri di priorità si applicano, in linea di massima, per l'attivazione degli **sportelli didattici**.

Per ottimizzare le risorse, gli interventi di sostegno e le attività di recupero in orario aggiuntivo possono essere organizzate per gruppi di alunni di classi parallele. In caso di numero di partecipanti esiguo (fino a 8 partecipanti) potranno essere accorpate classi di anni diversi o aree disciplinari (es. Matematica e Fisica).

I corsi di recupero si attivano preferenzialmente dopo gli scrutini del II periodo didattico (a parte le classi quinte). Infatti, dopo gli scrutini del I periodo didattico, proseguendo l'attività didattica, diventa spesso difficile per lo studente impegnarsi contemporaneamente nel recupero pomeridiano (con frequenza di corsi) delle carenze sugli argomenti del I periodo e nella proficua frequenza del II periodo; pertanto, di norma, dopo gli scrutini del I periodo si insiste in particolare sulle cosiddette "pause didattiche" e sullo studio individuale (eventualmente guidato). Tuttavia il Consiglio di classe valuterà in autonomia in rapporto alle specifiche situazioni in seguito e segnatamente in sede di scrutinio I periodo didattico.

Il Consiglio di classe (come da O.M. 92, art. 4, c.2 e art. 6, c.3) terrà conto, altresì, della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi e di contenute delle discipline mediante lo studio personale svolto autonomamente eventualmente con opportune indicazioni da parte del docente. Il Consiglio potrà altresì indirizzare gli studenti verso le attività indicate ai punti 2 e 4 del precedente articolo 1.

3
DURATA DEI CORSI DI RECUPERO

Di norma i corsi di recupero aggiuntivi, considerato l'impegno aggiuntivo sopportabile da parte di ciascun alunno, anche a livello organizzativo (trasporti in caso di attività pomeridiane), viste le esigenze didattiche-organizzative (necessità di non spostare troppo in avanti la conclusione dei corsi) e vista l'esperienza pregressa nelle attività di recupero compiuta dall'istituto che conferma la possibilità di recuperi adeguati anche con moduli orari ridotti, nonché visto l'art. 2. c.6 della OM 92/2007, dopo lo scrutinio del I periodo (se attivati) potranno avere una durata fra le 6 e le 10 unità orare. Dopo lo scrutinio finale del secondo periodo, vista l'opportunità di non appesantire l'offerta con una eccessiva concentrazione oraria, ma puntare piuttosto a fornire linee metodologico-operative agili ed essenziali agli studenti in modo tale che essi con opportune consegne possano approfondirle con maggior distensione e spazio nel corso dell'estate, nonché alla luce di quanto previsto nella nota MIUR del 4 giugno 2008 prot. n.6163, le attività di recupero potranno avere una consistenza oraria compresa fra le 8 e le 14 ore per disciplina o ambiti disciplinari e si svolgeranno sotto forma di lezioni-corsi di recupero che potranno essere accompagnati dall'assegnazione allo studente di una serie di consegne quantificate in ore di impegno e da verificare entro la conclusione del corso. Il Consiglio di classe può anche valutare la possibilità che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline oggetto di sospensione di giudizio mediante il solo studio personale svolto autonomamente, eventualmente indirizzato con opportune consegne da parte del docente (art. 4 c.2 dell'OM 92/2007).

Le unità orarie dei corsi di recupero sono formalmente assegnate dal D.S. Le unità orarie dedicate al recupero per ciascuna disciplina durante l'eventuale adattamento delle normali attività didattiche sono quelle del normale orario delle lezioni settimanale, a meno che il consiglio di classe preveda una organizzazione dell'orario e formazione del gruppo classe alternative a quello della normale organizzazione didattica settimanale per concedere più spazio alle attività di recupero di qualche disciplina.

4
CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Come da OM art. 10, le modalità di utilizzazione sono definite in sede di contrattazione integrativa d'Istituto. Su delibera del Collegio docenti e approvazione del Consiglio di Istituto, i criteri di qualità per l'impiego dei docenti sono:

priorità ai docenti interni, individuati sulla base di: disponibilità, appartenenza alla classe, appartenenza alla classe con il gruppo di studenti più numeroso (nel caso di gruppi classi accorpati), rotazione, frequenza documentata corsi di aggiornamento nella materia, anzianità di servizio in Istituto, anzianità di servizio; per i corsi estivi, priorità verrà data ai docenti non impegnati in esami (previa disponibilità).

Per l'eventuale individuazione di docenti esterni (tra coloro che hanno presentato apposita richiesta all'Istituto), criteri di selezioni saranno:

l'essere docenti di ruolo in altre scuole; l'essere inseriti in graduatoria; il possesso di specifica abilitazione; il possesso di specifico titolo di laurea.

5
CALENDARI DELLE ATTIVITA'

Gli interventi di recupero relative alle carenze accertate nel I periodo si svolgono, di norma, subito dopo la sua conclusione. Quelli relativi alle discipline nelle quali il consiglio di classe ha sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale, si svolgono entro la fine dell'anno scolastico in corso (possibilmente fra giugno e luglio). Il Collegio docenti si riserva comunque di fornire un'indicazione più precisa sui tempi.

Gli altri interventi di sostegno, finalizzati a prevenire le carenze, si svolgono complessivamente nel corso dell'anno scolastico.

I calendari specifici delle attività di recupero, definite dai consigli di classe sono organizzati dallo staff di Dirigenza, nel rispetto dei criteri di svolgimento delle attività di recupero individuati del collegio e delle indicazioni organizzative del consiglio di istituto, tenuto anche conto del numero degli alunni interessati e del numero di corsi che ciascun alunno deve seguire

Il Consiglio di classe può anche valutare la possibilità che l'alunno possa raggiungere glI obiettivi formativi e di contenuto delle discipline mediante il solo studio personale svolto autonomamente o guidato dal docente con opportune consegne (art. 4 c.2 dell'OM 92/2007).

6

MODALITA' E CALENDARI DELLE VERIFICHE E DELLE VALUTAZIONI

Le verifiche dopo gli interventi di recupero relative alle **insufficienze del I periodo** vanno effettuate al termine dello svolgimento delle attività, nell'ambito delle ore previste per il loro svolgimento o durante le lezioni curricolari della disciplina interessata. Tale verifica risulterà nel registro individuale del docente. La valutazione degli esiti sarà fatta in sede di consiglio di classe. Il Consiglio di classe può anche valutare la possibilità che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline mediante il solo studio personale svolto autonomamente (art. 4 c.2 dell'OM 92/2007 e nota MIUR del 4 giugno 2008 prot. n.6163).

Le verifiche delle attività di recupero per le **discipline per le quali è stato sospeso il giudizio** in sede di scrutinio finale, e le conseguenti valutazioni degli esiti, vanno svolte, in linea generale, nel rispetto delle modalità di cui al c. 2, art. 8 della O.M., entro la fine dell'anno scolastico in corso o comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo. Il Collegio docenti si riserva comunque di fornire un'indicazione più precisa sui tempi per le verifiche finali. Il Consiglio di classe può anche valutare la possibilità che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline oggetto di sospensione di giudizio mediante il solo studio personale svolto autonomamente eventualmente con opportune consegne da parte del docente (art. 4 c.2 dell'OM 92/2007 e nota MIUR del 4 giugno 2008 prot. n.6163).

Nel rispetto dello statuto della disciplina, le verifiche potranno essere scritte, grafiche e/o orali; su proposta dei docenti, per Fisica e per Chimica si potrà effettuare una prova scritta con discussione orale, in quanto l'esercizio scritto rappresenta un elemento formativo importante.

Le verifiche saranno documentate dai testi delle prove scritte o grafiche, con relativa verbalizzazione/giudizio e/o da apposita verbalizzazione/giudizio del colloquio, da conservare agli atti della scuola. Nel caso di verifiche intermedie fatte dai docenti della classe, la verbalizzazione specifica può essere sostituita da apposita annotazione sul registro personale del docente.

La cura delle verifiche è affidata ai docenti che hanno attribuito l'insufficienza; tali docenti debbono coordinarsi opportunamente con i colleghi che hanno tenuto i corsi di recupero.

La cura degli scrutini successivi è affidata ai docenti ed ai Consigli di classe che hanno attribuito la "sospensione di giudizio"; tali docenti debbono coordinarsi opportunamente con i colleghi che hanno tenuto i corsi di recupero.

Riguardo ai criteri di valutazione, essi sono coerenti con quelli adottati durante l'anno scolastico e allegati al POF o ai piani di lavoro.

I corsi di recupero-sportelli didattici saranno organizzati dall'Istituto secondo un calendario. **La famiglia può decidere se avvalersene o meno** (**nel caso in cui non se ne avvalga, dovrà comunicarlo** per iscritto alla Scuola). **La famiglia si informerà sul calendario**, calendario che verrà affisso in Istituto, pubblicato nel sito internet (www.liceotorelli.it) o da richiedere in Segreteria. Nel caso in cui la famiglia decida di avvalersi dei corsi recupero-sportelli, l**a presente vale come autorizzazione** alla partecipazione dello studente.

Per le discipline che non sono oggetto di corsi di recupero o sportelli didattici, il Consiglio di classe ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi della disciplina autonomamente mediante un maggior impegno di studio individuale, che di volta in volta potrà anche essere sostenuto sulla base di indicazioni individualizzate date dal docente o attraverso eventuali pause didattiche (opportuni adattamenti dell'attività didattica, per cui lo svolgimento delle lezioni consisterà nel ripasso degli argomenti in vista del loro recupero).

Concluse le attività di recupero, si terranno delle verifiche, programmate dal docente della materia. **Le verifiche saranno costituite da prove scritte e/o orali e riguarderanno tutte le materie con valutazione al di sotto della sufficienza** in sede di Scrutinio (a coloro i quali non intendano avvalersi delle attività di recupero, o per quelle materie che non siano state oggetto di un corso di recupero o sportello la normativa fa obbligo di sottoporsi comunque alle verifiche).

Informazione alle famiglie

Tale informazione è curata dai docenti che svolgono gli interventi di recupero, con il supporto della segreteria didattica.

Nel caso delle attività relative alle **insufficienze registrate in sede di scrutinio del I periodo**, va trasmesso avviso, tramite gli alunni interessati, con modulistica predisposta dalla scuola oppure via internet. Le famiglie dovranno eventualmente comunicare la loro volontà di non avvalersi delle iniziative di recupero programmate dalla scuola. I risultati delle valutazioni vanno comunicati tempestivamente.

Nel caso delle **attività successive allo scrutinio finale** si fa riferimento all'art. 7 della O.M. In particolare in sede di scrutinio i consigli di classe individuano le discipline oggetto delle attività di recupero (nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del presente Regolamento) e le modalità delle verifiche e valutazioni finali. Individuano inoltre, motivatamente, gli alunni da indirizzare al recupero con studio individuale. Ciò va comunicato alle famiglie interessate, insieme all'esito relativo a tutte le discipline (DPR 122/2009, art. 4).

Previa individuazione delle carenze da parte dei consigli di classe, le famiglie saranno informate in merito al **calendario delle attività di recupero** tramite l'albo o il sito della scuola o via internet o per le vie brevi (comunicazione in classe da parte dei docenti e/o telefonata). Le famiglie dovranno comunicare la loro eventuale volontà di non avvalersi delle iniziative di recupero programmate dalla scuola.

In presenza di valutazioni insufficienti nel I periodo e nello scrutinio finale i genitori devono comunque controllare quali attività di recupero (con relative verifiche) siano previste per le materie in cui i loro figli hanno riportato valutazioni insufficienti.

Naturalmente, a prescindere dalle attività organizzate dalla scuola, la prima forma di recupero è data dall'impegno costante nello studio e dalla regolarità nella frequenza delle lezioni.

7
CRITERI DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI

Gli scrutini del I quadrimestre si svolgono di norma tra fine gennaio e inizio febbraio; quelli finali nella settimana successiva alla conclusione delle lezioni.

Quanto al numero di valutazioni si rimanda al POF.

E' opportuno che, di norma, il medesimo studente non sia sottoposto a più di due prove orali nella stessa giornata. E' opportuno che, di norma, alla classe non siano proposti più di tre compiti scritti nella settimana.

Nel determinare il voto finale sommativo del I e del II periodo il rapporto fra voti scritto/orale/grafico/pratico può essere ponderato in percentuali non necessariamente equivalenti di volta in volta secondo l'autonomia valutativa del docente.

E' auspicabile che i docenti, in sede dipartimentale, concordino linee comuni e prove di analogo grado di difficoltà per classi parallele.

Nella propria autonomia, ogni docente potrà comprendere, nelle prove del secondo periodo didattico, elementi riferiti ad argomenti trattati nel primo periodo didattico.

In linea generale i criteri di cui all'art. 4 della O.M. sono quelli già inseriti nel P.O.F., relativi agli scrutini finali, ed estesi alle valutazioni del I periodo per le parti congruenti. Dunque, gli elementi che concorrono all'attribuzione del voto sono, oltre al profitto che continua a rappresentare il valore fondamentale, anche la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, la dimostrazione di progresso e di recupero (anche con riguardo ai debiti pregressi).

Nella valutazione finale, va tenuto conto anche del risultato del I periodo didattico, così come dell'esito dei corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio del I periodo (ex OM 92, art. 6, c.2). Tali risultati non costituiscono elementi di media matematica con i voti del secondo periodo, ma rappresentano dati di valutazione di cui il consiglio di classe si serve per definire eventuali situazioni di incertezza in sede di scrutinio finale.

Sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto inferiore a 6 su 10 (sei decimi) in tutte le discipline, compreso il comportamento (DPR 122/2009, art. 4).

In presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline e in comportamento **l'alunno viene promosso**.
In presenza di insufficienze e carenze numerose e/o gravi, tali comunque da non risultare complessivamente recuperabili entro l'inizio dell'a.s. successivo e non consentire -a giudizio del Consiglio- il proseguimento degli studi con la frequenza della classe successiva, **l'alunno non viene promosso**. In caso di non promozione la famiglia viene avvisata tramite: telefono o telegramma o lettera o mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla famiglia alla scuola).
Ai fini della valutazione circa la non promozione, peso rilevante viene attribuito alle materie scientifiche quali Matematica, Fisica e, soprattutto nell'opzione di Scienze Applicate, Scienze).

A partire dall'a.s. 2010/11 per poter procedere alla valutazione finale sarà richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, salve motivate e straordinarie deroghe (DPR 122/2009, art. 14). Per quanto riguarda il **limite di frequenza ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico** (almeno tre quarti dell'orario annuale), in base alla circolare ministeriale 20/2011 sono ammesse deroghe per: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Alla luce delle competenze attribuite dall'art.4 del DPR 275/99 4 (Regolamento sull'autonomia) il Collegio docenti ha deciso di procedere come segue: alla proposta di voto da parte del docente della disciplina, proposta motivata secondo le risultanze documentali di compiti e interrogazioni, fa seguito la decisione del Consiglio; il voto di condotta è proposto dal docente con il maggior numero di ore; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Come da specifica ordinanza ministeriale (0M 90/2001 e 56/2002), nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, definiti sulla base di parametri valutativi stabiliti, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate; b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un resoconto sulle carenze dell'alunno.

In presenza di qualche carenza il Consiglio di classe può **sospendere il giudizio** nelle discipline insufficienti, qualora ritenga che tali carenze siano verosimilmente recuperabili prima dell'inizio dell'a.s. successivo (di norma per non più di tre discipline). In tal caso attiva i necessari corsi di recupero estivi e/o indirizza l'alunno ad uno studio individuale autonomo. In particolare in sede di scrutinio i consigli di classe individuano le discipline oggetto delle attività di recupero (nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del presente Regolamento). Individuano inoltre, motivatamente, gli alunni da indirizzare al recupero con studio individuale. Tale deliberazioni vanno comunicate per iscritto alle famiglie interessate, insieme all'esito relativo a tutte le discipline (DPR 122/2009, art. 4).
Si ritiene serio considerare che un impegno estivo non possa recuperare più di tre materie insufficienti. L'alunno ha l'obbligo di frequentare i corsi di recupero estivi; altrimenti la famiglia deve comunicare alla scuola che intende provvedere autonomamente.
Per tutti gli alunni che hanno registrato sospensioni del giudizio sono previste specifiche verifiche da parte dei docenti delle discipline interessate e valutazioni sugli esiti del recupero parte dei consigli di classe, prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.
Nel caso di valutazione delle verifiche complessivamente positiva l'alunno viene promosso, mentre nel caso di valutazione complessivamente negativa l'alunno non viene promosso. Nel valutare si tiene conto, oltre che

dei voti conseguiti, anche di: significativi miglioramenti dimostrati; esito delle verifiche su eventuali insufficienze del I periodo; possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo.

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale (nei limiti delle norme di legge), purché da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

NUMERO VALUTAZIONI E VOTO UNICO IN SEDE DI SCRUTINIO

In attesa di specifica regolamentazione ministeriale, il Collegio docenti conferma di adottare voto unico nello scrutinio del primo periodo didattico (in analogia con quanto accade nel secondo periodo didattico) per tutte le discipline.

Tale voto unico tuttavia *nel Trimestre*, per le discipline che ad oggi prevedono necessariamente prove scritte e orali (con più di 2 ore settimanali), dovrà risultare dalla valutazione di almeno tre voti (comprensivi di scritto e di orale), mentre per le discipline che prevedono solo prova orale o che hanno un monte ore settimanale fino a 2 ore saranno sufficienti due voti (uno dei quali ottenibile con prova scritta equivalente); in ogni caso, se la disciplina ha un monte ore settimanale non superiore a 2 ore, si richiede un minimo di due voti (fra scritto e orale necessariamente ove previsto, oppure solo orale sempre considerando che uno dei due voti orali è ottenibile con prova scritta equivalente valida a essere considerata come prova orale al fine di accertare le conoscenze/competenze previste per quella disciplina). *Nel Pentamestre*, per le discipline che prevedono necessariamente scritto e orale (e con più di 2 ore settimanali) dovranno aversi almeno due voti scritti e due voti orali; per le discipline che prevedono solo orale o che hanno un monte ore settimanale fino a 2 ore saranno sufficienti due voti (uno dei quali ottenibile con prova scritta equivalente). Le discipline che prevedono necessariamente prove sia scritte sia orali sono: italiano; latino; inglese; matematica; fisica; scienze (in Scienze Applicate). Per la disciplina di Disegno e st. arte (Trimestre e Pentamestre): sono richiesti almeno due voti (derivanti da almeno una prova scritta/grafica di disegno e da almeno una prova orale). Per quanto riguarda Latino nelle classi quarta e quinta, vista la specificità della disciplina nell'indirizzo di liceo scientifico: nel Trimestre, almeno due voti (fra scritto e orale); nel Pentamestre almeno tre voti (fra scritto e orale).

Per quanto riguarda l'orale, i docenti potranno avvalersi, oltre che del colloquio, di: eventuali questionari, domande flash, risposte e/o interventi pertinenti e motivati, altri esercizi/test.

Prove scritte potranno essere utilizzate anche quando la materia prevede solo verifiche orali, ad integrazione delle stesse.

Secondo la discrezionalità tecnica del docente, alle diverse tipologie di prove nella medesima materia/disciplina potranno attribuirsi pesi diversi e non necessariamente equivalenti, secondo una misurazione/valutazione di tipo "ponderato"; ciò andrà preventivamente comunicato e motivato agli studenti.

Gli **alunni delle classi V** sono ammessi all'esame di Stato solo se hanno valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline e in comportamento.

Per quanto riguarda le classi quinte, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, gli alunni che presentano una proposta di votazione, da parte dei docenti delle discipline, non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in comportamento sono ammessi all'esame di stato con il seguente giudizio: "vista la proposta di valutazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in

comportamento, la proposta di valutazione viene ratificata e il candidato è ammesso all'esame di stato".

I Consigli di classe potranno nella loro autonomia valutare la possibilità di ammettere comunque all'unanimità (attribuendo un voto almeno sufficiente in tutte le discipline) gli studenti per i quali alcuni docenti abbiano segnalato la presenza di incertezze in qualche disciplina, purché, a giudizio del Consiglio di classe, la preparazione nelle diverse discipline sia ritenuta comunque tale da configurare un livello che può considerarsi complessivamente sufficiente nelle varie discipline e tale da permettere al candidato di essere ammesso all'esame di Stato.

Per criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica si rimanda al POF.

8
VOTO DI CONDOTTA

Tutte le infrazioni al Regolamento di Istituto (così come disciplinato dal Regolamento stesso, art. 9) incideranno sul voto di condotta, secondo la loro gravità e frequenza e secondo l'autonoma valutazione del Consiglio di classe;

Eventuali note disciplinari (comprese quelle relative ad eccessivi ritardi) annotate nel registro di classe potranno influire sul voto di condotta in rapporto al loro numero e alla loro gravità, secondo l'autonoma valutazione del Consiglio di classe (Cfr. *Regolamento di Istituto*, art. 6.5).

Criteri di valutazione della condotta

- Frequenza e puntualità nelle lezioni
- Attenzione durante le lezioni
- Rispetto degli impegni scolastici (anche per casa)
- Rispetto del Regolamento di Istituto

Ciascuno dei criteri-indicatori viene valutato con il medesimo peso e con un punteggio in decimi che, secondo le convenzioni invalse, è: 6=livello di sufficienza, 7=livello discreto, 8=livello buono, 9-10=livello ottimo-eccellente; conseguentemente, dalla loro sintesi unitaria risulta il punteggio unico complessivo.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Sono sanzionabili anche fatti che accadano fuori dell'Istituto o al di fuori degli orari scolastici se ledono beni e studenti/personale dell'Istituto. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione della media dei voti in sede di scrutinio e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio (art. 4, c.2 del DPR 122/2009 e DM 99/2009). Alla luce del DPR 122/2009 art. 7, **l'insufficienza in condotta (voto inferiore a sei decimi)** comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. In sede di scrutinio intermedio e finale, l'insufficienza sarà attribuita dal consiglio di classe nei confronti degli studenti cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del DPR 249/1998 art. 4 e che si siano resi responsabili di un comportamento scorretto nei seguenti casi disciplinati tanto dallo *Statuto degli studenti* (DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007) quanto dalla regolamentazione interna del nostro Istituto: studenti che non frequentano le lezioni con regolarità e non assolvono assiduamente agli impegni di studio; studenti che non hanno nei confronti del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; studenti che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e arrecano danno al patrimonio della scuola; quando siano stati commessi reati o sia stati compiuti atti pericolosi per l'incolumità delle persone. Eventuali note disciplinari (comprese quelle relative ad eccessivi

ritardi) annotate nel registro di classe potranno influire sul voto di condotta in rapporto al loro numero e alla loro gravità, secondo l'autonoma valutazione del Consiglio di classe (cfr. *Regolamento di Istituto*, art. 6.5).
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo al di fuori di essa. Gli Organi Collegiali del nostro Istituto hanno deliberato i seguenti **indicatori per l'attribuzione del voto di condotta**

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI	**Voto insuff.(con motivazione nel verbale del Consiglio di classe)**	**Voto 6**	**Voto 7**	**Voto 8**	**Voto 9-10**
I1) Frequenza e puntualità (assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate, fatti salvi i casi previsti dal *Regolamento d'Istituto*, ritardi nel rientro in classe al cambio d'ora e nelle giustificazioni)	Saltuaria	Discontinua e irregolare	discreta	Buona	Assidua
I2) Attenzione durante le lezioni e le attività scolastiche	Discontinua (con gravi episodi di disturbo)	Alterna e appena accettabile (con frequenti episodi di disturbo)	Accettabile (con qualche episodio di disturbo)	Buona	Ottima, con partecipazione attiva e costruttiva
I3) Impegno e applicazione nello studio (anche per casa) e nelle varie attività scolastiche	Molto carenti	Discontinue	Complessivamente regolari	Regolari	Sistematici , costanti e organici
I4) Rispetto del Regolamento di Istituto (norme di comportamento verso impegni, divieti, beni materiali, ambienti e strutture, pronta consegna delle comunicazioni fra scuola-famiglia), divieto di fumo **<u>Rispetto delle norme di sicurezza relative all' emergenza sanitaria.</u>** **Rispetto delle norme vigenti nel contesto professionale e partecipazione responsabile alle attività di P.C.T.O.**	Inadeguato (con gravi atti di scorrettezza documentati, oppure con un atto che ha comportato provvedimento di sospensione).	Complessivamente appena accettabile (ma con episodi di scorrettezza documentati)	Soddisfacente (anche se con un episodio di scorrettezza documentato)	Buono	Ottimo
I5) Eventuale ruolo "proattivo" meritevole di segnalazione: SI (barrare eventualmente il SI)					SI/NO
I6) Competenze sociali: **Comunica in modo costruttivo in ambienti diversi e comprende vari punti di vista** **Si adatta al contesto professionale, gestisce relazioni e collabora attivamente alle attività di P.C.T.O.**	Interagisce con difficoltà	Interagisce solo in parte	Interagisce se direttamente coinvolto	Interagisce autonomamente	Sa stabilire e mantenere rapporti positivi con gli altri, ivi compresa la disponibilità e l'impegno nelle situazioni di integrazione e solidarietà.

I7) Competenze civiche: Si impegna in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica e mostra solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività; rispetta il valore della persona, dell'ambiente; rispetta e comprende le differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici; rispetto e senso di responsabilità nell'uso dei mezzi di comunicazione virtuali.	Ha difficoltà	Ha qualche difficoltà	Sa lavorare e collaborare in maniera per lo più adeguata.	Sa lavorare e collaborare apportando il proprio contributo.	Sa lavorare con grande disponibilità nelle situazioni di integrazione e solidarietà.

Nel voto finale totale, l'eventuale numero decimale viene arrotondato al numero intero più vicino. **Il voto complessivo di insufficienza in condotta (voto inferiore a sei decimi)** comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. Tale voto potrà essere attribuito dal consiglio di classe nei confronti degli studenti cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare e che ripetano un comportamento gravemente scorretto nei casi disciplinati dallo *Statuto degli studenti* (DPR 249/1998, art. 3, c. 1,2,5 e art. 4, c.9, modificato dal DPR 235/2007).). Un voto pari o inferiore a cinque (5) in almeno uno degli indicatori comporta un voto finale complessivo non superiore a sette (7).

La suindicata scheda. viene costituisce parte integrante del verbale del Consiglio di classe: da essa sono ricavabili voti e motivazioni per la valutazione della condotta. Una motivazione specifica da verbalizzare ulteriormente è prevista solo in caso di voto in condotta complessivo inferiore al 7 o per voti nei singoli Indicatori inferiori alla Sufficienza.

9

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico complessivo è costituito dalla media dei voti cui possono aggiungersi possibili integrazioni (fra cui il Credito formativo)

CREDITO FORMATIVO

Come da DPR 323/1998 e da DM 49/2000, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le **certificazioni comprovanti attività lavorativa** devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contribuiti di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo. Le **esperienze che possono dare diritto all'acquisizione dei crediti formativi** sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza o in collaborazione fra la scuola ed enti esterni giuridicamente riconosciuti, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. **Ai fini della certificazione di tali esperienze, si ritiene che**: la certificazione debba essere presentata da un ente/associazione giuridicamente riconosciuto; la certificazione debba presentare una sintetica descrizione dell'esperienza; l'esperienza debba avere una sua durata continuativa e non possa essere episodica (circa 20 ore). Vengono accettate anche esperienze pur episodiche ma che, cumulate, costituiscono un impegno globale significativo (ad esempio, partecipazione a conferenze, per complessive circa 20 ore).

Per l'ECDL il credito viene attribuito solo in caso di conseguimento della patente europea.

ALTRE VOCI CHE CONCORRONO AL CREDITO SCOLASTICO

La partecipazione ad **iniziative complementari ed integrative promosse e organizzate dalla Scuola** non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (coro e lab. musicale, ….).

Iniziative **extrascolastiche anche promosse dalla Scuola ma svolte in collaborazione con enti o realtà esterne** debitamente certificate e conformi ai criteri del DM 49/2000 e del DPR 323/1998 possono essere considerate ai fini del credito (giochi sportivi studenteschi in fasi almeno provinciali, scolaro amico, volontariato, seminari Fondazione occhialini,certificazioni linguistiche o informatiche, …).

I certificati dei crediti formativi vanno presentati in Segreteria **entro il 15 maggio di ogni anno**.

I crediti devono essere maturati nell'a.s. di riferimento o nell'estate dell'anno scolastico precedente.

Per le norme sull'attribuzione del CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO la disciplina è quella indicata nel foglio seguente.

CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO (comprendente anche il Credito Formativo e le altre possibili integrazioni)

1) Il DM 99 del 16 dicembre 2009 ha introdotto una nuova tabella (valida ormai per l'intero Triennio). TABELLA A STUDENTI INTERNI

Media dei voti Credito scolastico (punti)

	I ANNO	II ANNO	III ANNO
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

media dei voti estesa alla frazione decimale:

da 0,01 a 0,49 minimo di ogni banda da
0,50 a 1,00 massimo di ogni banda

2) Possibili integrazioni aggiuntive rispetto alla media dei voti (sempre all'interno della banda di oscillazione cui si accede con la media dei voti), che possono completare il CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (art. 11, c.2) Il punteggio tiene in considerazione "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi".

Integrazione aggiuntiva con media sino a 9,00

Frequenza assidua	Interesse e impegno ottimi	Attività complementari	Credito formativo
0,25	0,25	0,25	0,25

Con punti 0,25: arrotondamento per difetto a punti 0
A partire da punti 0,50 arrotondamento per eccesso a punti 1
Per interesse e impegno e per frequenza assidua: condizione necessaria, anche se non sufficiente, è voto di condotta di almeno 9

Con media voti superiore a 9,00:

Viene comunque attribuito il punteggio massimo di credito scolastico complessivo, a prescindere da eventuali integrazioni.

In caso di giudizio sospeso, su decisione del Collegio docenti viene attribuito il minimo della banda di oscillazione del credito scolastico in presenza di più di una materia con giudizio sospeso e/o in caso di promozione deliberata a maggioranza da parte del Consiglio di classe. Viene attribuito il minino della banda di oscillazione del credito scolastico anche **in caso di ammissione all'esame di Stato** deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza.

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Esami di idoneità

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 9	6-7
9 < M ≤ 10	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 9	6-7
9 < M ≤ 10	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Ai candidati esterni che sostengono prove preliminari viene preventivamente richiesto un contributo di Segreteria pari a euro 50,00 (come deliberato dal Consiglio di Istituto del 13.01.2012)

10

Va compilato un apposito modello di ***certificazione per gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico*** (di norma a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi) (cfr. DM 9 del 27 gennaio 2010 e Nota del Dip. per l'istruzione del 12 aprile 2010). Il Consiglio di classe rapporta i risultati delle valutazioni degli apprendimenti in decimi ai livelli di competenza come previsto dal DM 9/2010 art 1, c.3. Facendo riferimento ai livelli di valutazione del POF, il livello 4 (cui è attribuito voto numerico 6) corrisponde al livello di competenza Base, il livello 5 (cui è attribuito voto numerico 7) corrisponde al livello di competenza Intermedio, il livello 6 (cui è attribuito voto numerico da 8 a 10) corrisponde al livello di competenza Avanzato; i livelli inferiori al 4 (cui sono attribuiti voti inferiori al 6) corrispondono a "Livello Base non raggiunto" (per cui sarà data adeguata motivazione). Vengono attribuiti i livelli raggiunti, rendendo coerente la corrispondenza sotto riportata tra voti numerici decimali e livelli di competenza:

VOTO X	Livello competenza
$X < 6$	Livello base non raggiunto
$6 \leq X < 7$	Base
$7 \leq X < 8$	Intermedio
$X \geq 8$	Avanzato

11

Il presente Regolamento, deliberato, per gli aspetti di competenza, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, è da intendersi parte integrante e modifica del P.O.F. Potrà essere modificato e integrato in itinere alla luce dell'eventuale evoluzione normativa e delle valutazioni di merito da parte della comunità scolastica.

I consigli di classe, nella loro autonomia didattica, nella programmazione e svolgimento delle attività di recupero e sostegno potranno, formalmente, farlo proprio o, motivatamente, discostarsene, organizzando e svolgendo attività di recupero con modalità innovative e/o originali, purché, in ogni caso, lo svolgimento di tali attività consenta di perseguire l'obiettivo del recupero delle carenze.